



**COMUNE DI GREZZANA**  
PROVINCIA DI VERONA

37023 GREZZANA (VR) - Via Roma, 1 - Tel 0458872511 - Fax 0458872510 - P.IVA 00405260233

ORD. N. 6

PROT. N. 0001167

GREZZANA, 23/01/2015

**OGGETTO: INTEGRAZIONE all'Ordinanza Sindacale n. 2 del 09/01/2015.**

**Manutenzione/potatura siepi ed alberature lungo le strade Provinciali e Comunali.**

**IL SINDACO**

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 2 del 09/01/2015 con la quale si ordinava ai proprietari di fondi confinanti con le strade provinciali e comunali di provvedere a mantenere le siepi, le piantagioni e le aree boscate di proprietà, in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che sovrastano la sede viaria e nascondono la segnaletica o che compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, nonché rispettare le distanze per la messa a dimora delle alberature, come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 – art. 16 e D.P.R. n. 495/1992 – art. 26 commi 6,7,8). In particolare presso curve ed incroci stradali di proprietà, l'obbligo si estende alle alberature di proprietà piantate o spontaneamente cresciute, che si trovino a rischio di ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale;

VISTA la nota prot. 19750 del 16/01/2015 della Regione Veneto – Settore Forestale di Verona avente per oggetto: *“Taglio piante lungo le strade”*;

ACCERTATO che la succitata nota prescrive una integrazione dell'Ordinanza;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso:

**ORDINA**

ad integrazione della precedente Ordinanza Sindacale n. 2 del 09/01/2015, che tutti coloro che effettueranno tagli di alberi inseriti in un contesto boscato, seppur presenti sul ciglio stradale, dovranno preventivamente acquisire dalla Regione Veneto – Settore Forestale di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2, apposito nulla osta, così come previsto dall'art. 4, comma f delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

C\_E171 - - 1 - 2024-06-11 - 0011396

## VIETA

il taglio di intere fasce di bosco a bordo strada.

## DISPONE

che il taglio debba interessare esclusivamente le piante pericolose per la sicurezza viaria;

## DISPONE ALTRESI'

- l'invio di copia della presente Ordinanza:
  - all'Area manutenzione patrimonio edilizio e rete viaria provinciale Servizio Programmazione, Controllo, Amministrazione della Provincia di Verona;
  - Regione Veneto Settore Forestale di Verona;
  - alla Legione Carabinieri "Veneto" Stazione di Grezzana;
  - all'Ufficio Ecologia/Patrimonio sede;
  - all'Ufficio LL. PP. sede;
  - all'Ufficio di Polizia Municipale sede;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line della presente Ordinanza, nonché la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di consegna del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL SINDACO  
(Geom. Mauro Fiorentini)